



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 66/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Lucia D'AMBROSIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 25921 del registro di segreteria, instaurato a istanza del Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- **Dionigi TALANAS** (c.f. TLNDNG83D05F979O), nato a Nuoro (NU) il 05.04.1983, e **Ditta Individuale Dionigi TALANAS** (p. IVA 01353770918), in persona del suo titolare, con sede e luogo di esercizio in Orune (NU), via Raffaello n. 4, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Azzena (pec: avv.luigiazzena@legalmail.it) e dall'avv. Renato Margelli (pec: avvrenatomargelli@pec.it), presso il cui studio in Cagliari, Via Besta n. 2, è stato eletto domicilio, come da procura in atti.

Visto l'atto di citazione depositato in data 23 marzo 2023;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 14 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Barbara Borghero, il relatore consigliere Antonietta Bussi, il v.p.g. Elisabetta Usai, per il Pubblico Ministero e l'avv. Renato Margelli, per i

convenuti.

FATTO

Con atto di citazione, depositato il 23 marzo 2023, Dionigi Talanas, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, è stato chiamato a rispondere del danno arrecato all'erario, pari a 138.435,48 euro, a titolo di indebita fruizione di contributi pubblici, ottenuti a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale - FEASR (Reg. CE n.1698/2005), di cofinanziamento del *"Programma di Sviluppo Rurale"*, Regione Sardegna 2007/2013 - Misura 121, Ammodernamento delle Aziende Agricole.

La Procura regionale aveva avviato il procedimento a seguito dell'informativa della Guardia di Finanza – Nucleo Operativo del Gruppo di Nuoro - la quale aveva accertato che il convenuto, nell'esercizio della propria impresa, aveva illecitamente conseguito le provvidenze di origine comunitaria, presentando per la rendicontazione giustificativi di spesa e di pagamento non corrispondenti a prestazioni e forniture effettivamente ricevute.

Tali verifiche erano state condotte sulla base delle risultanze di più articolate indagini condotte dalla Tenenza di Ozieri nei confronti di diverse altre aziende agricole del territorio che avevano avuto accesso al medesimo finanziamento (bandi nn. 2 e 3) e per le quali era stato riscontrato che le procedure di erogazione presentavano numerose anomalie relative alla fatturazione dei lavori previsti nell'ambito degli investimenti approvati dall'Ente concedente.

Infatti, la specifica Misura 121 era diretta a sostenere le realtà agricole per

l'esecuzione di opere materiali e immateriali finalizzate al rinnovo delle strutture e all'introduzione di tecnologie funzionali al raggiungimento degli obiettivi programmati. A tali fini, erano state fissate differenti percentuali di ausilio, pari al 40% degli interventi per le aziende ricadenti in zone non svantaggiate e al 50% per quelle in zone con svantaggi naturali (art. 4 del bando), delimitate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE.

Secondo la ricostruzione dei militari operanti, i lavori per la costruzione di recinzioni dei compendi agricoli, oggetto di agevolazione, non sarebbero stati eseguiti da soggetti terzi, bensì "in economia" dagli stessi titolari delle ditte richiedenti i fondi, e solo *a posteriori* giustificati tramite titoli fiscali, emessi vicendevolmente tra le plurime aziende coinvolte, allo scopo di ottenere un contributo maggiore di quello che sarebbe spettato.

Per l'Ufficio requirente, dunque, mediante un'articolata rete di reciproci supporti documentali, finalizzati a rappresentare costi e ricavi simulati, le imprese destinatarie delle provvidenze economiche, avvalendosi di dette fatturazioni, che venivano prodotte all'ente pagatore per comprovare le spese sostenute, acquisivano il duplice vantaggio di aggirare le limitazioni poste dal bando circa la presunzione di gratuità delle lavorazioni eseguite in proprio oltre il limite massimo previsto e di eludere il correlato obbligo di cofinanziamento degli investimenti a carico dell'agricoltore (art. 4 del Bando della Misura 121). In sostanza, i riscontri investigativi avrebbero fatto emergere che le opere di edificazione delle chiudende erano state realizzate dagli stessi titolari ed erano state documentate con ricevute riferite ad attività mai eseguite e rilasciate da operatori agricoli cointeressati, in quanto a loro volta percettori dei medesimi

contributi.

I fatti accertati dal Nucleo operativo della Guardia di Finanza erano stati compendati nella comunicazione di notizia di reato *ex art. 347 c.p.p.* del 17 maggio 2021 prot. n. 83390, nell'ambito del procedimento penale n.1107/21 R.G.N.R., aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, acquisita agli atti.

Per quanto concerne la posizione di Talanas, le verifiche svolte hanno consentito di delineare le varie fasi dell'iter di concessione del contributo. In data 30 gennaio 2014, l'interessato ha presentato domanda di aiuto, a seguito della quale l'ARGEA, con determinazione n. 66 del 16.01.2015, ha accordato un incentivo di euro 175.127,42, pari al 60% della spesa ammessa a incentivo, ammontante a euro 291.879,03.

Con successiva determinazione n. 3355 del 21.05.2015 è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione di euro 87.563,71, per il 50% delle somme riconosciute. In data 29.12.2015, con determinazione n. 11874, è stata disposta la liquidazione del saldo finale di euro 50.871,77.

Dagli accertamenti eseguiti sarebbe emerso che i dati economici attestati al momento della redazione del Business Plan, annesso alla domanda, ovvero ottobre 2014 (ricavi per euro 50.760,00), non sarebbero attendibili, avendo l'imprenditore agricolo dichiarato per l'anno 2014 un fatturato di euro 10.003,00 e per l'anno 2015 di euro 156.800,00, dovuto per la maggior parte a fatturazioni per lavori di recinzione mai effettuati a favore di altre aziende; inoltre non avrebbe mai acceso il mutuo di euro 70.000,00, previsto a copertura di una quota dell'investimento a suo carico.

In ordine alle fatturazioni ricevute dall'Azienda Agricola Maria Franca Canalis per le opere di recinzione effettuate nel 2015 e prodotte all'ARGEA per ottenere i fondi a proprio favore, sarebbero state rilevate forti incongruenze e anomalie in quanto i titoli fiscali sarebbero tutti dello stesso importo, al netto dell'IVA, pari a euro 11.818,72 (tranne le fatture n. 27/2015 e n. 31/2015 di importo pari a euro 11.550,65), e combacerebbero perfettamente con quelli emessi dalla Ditta Talanas Dionigi nei confronti di terze imprese - elencate nell'atto di citazione- anch'esse destinatarie di contributi nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale. Dalla parallela analisi della documentazione bancaria riferita al medesimo soggetto, con riguardo ai bonifici effettuati a saldo dei lavori di recinzione, sarebbe risultato che allo scambio delle fatturazioni tra le aziende coinvolte corrispondevano movimentazioni reciproche di somme di denaro, in modo tale che gli esborsi per i presunti pagamenti coincidessero con gli incassi per le asserite prestazioni rese a favore di terzi, sino a rendere l'operazione dal punto di vista finanziario perfettamente "neutra" e consentire di incassare indebitamente il 60% degli importi a titolo contributo pubblico.

L'esame degli atti della contabilità reperiti presso la ditta individuale Talanas, inoltre, avrebbe fatto emergere che l'acquisizione dei materiali idonei alla realizzazione di recinzioni, nello stesso anno 2015, presso la società EDILFER s.r.l., sarebbe cronologicamente incompatibile con le attestazioni fiscali rilasciate dalla Ditta Canalis per la esecuzione dei manufatti, tenendo altresì conto che tale impresa non aveva assunto, né negli anni antecedenti né in quelli successivi, alcun dipendente. Quest'ultima circostanza, assieme

all'incremento isolato del fatturato registrato nel 2015, da euro 20.000,00 – di media - a euro 180.808,00, renderebbe, per il Requirente, inverosimile che i lavori siano stati realizzati con le modalità documentate.

In definitiva, dall'indagine sarebbe venuto alla luce un sistema di fatturazione triangolare tra aziende agricole, allo scopo di fornire prova dell'avvenuta realizzazione delle opere di recinzione, in realtà eseguite in economia dalla stessa Ditta richiedente i contributi, e quindi non corrispondente a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni realmente rese. Risulterebbe, altresì, dimostrato un complesso di flussi finanziari attraverso il quale le somme pagate per le fittizie operazioni sarebbero tornate nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate.

Secondo la Procura attrice, nella vicenda, sulla quale sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti, essendo individuabile un rapporto di servizio tra la Pubblica amministrazione e il privato percettore delle risorse erariali, sarebbe dunque ravvisabile il nesso causale tra l'evento lesivo, costituito dalla sottrazione di fondi pubblici ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti, e la condotta tenuta da Talanas, che si sarebbe concretizzata nella creazione di un apparato documentale idoneo a consentire l'accesso agli aiuti di cui trattasi.

Sarebbe altresì pienamente integrato il dolo, consistente nella partecipazione del medesimo convenuto a un articolato meccanismo di fatturazioni fittizie e pagamenti preordinati a un indebito arricchimento a carico delle pubbliche finanze, con un comportamento consapevolmente e volontariamente orientato ad un'azione *contra legem*.

In relazione a tali fatti, è stato notificato invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., rispetto al quale il prevenuto ha depositato le proprie controdeduzioni, negando ogni addebito.

Con il successivo atto di citazione è stato mantenuto l'impianto accusatorio e sono state respinte le obiezioni sollevate dall'interessato, nella predetta sede pre-processuale, concernenti la violazione per eccesso di potere giurisdizionale e l'intempestività dell'iniziativa della Procura contabile, facendo leva sulla totale autonomia dell'azione erariale rispetto alle differenti iniziative di recupero delle somme percepite. È stato altresì ribadito che gli scopi in funzione dei quali era stato assegnato ed erogato il sussidio pubblico non sarebbero stati raggiunti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, e, inoltre, per ciò che attiene alla eccezione di prescrizione, è stato rimarcato che solo per mezzo delle laboriose indagini esperite era stato possibile accertare le condotte illecite poste in essere e il conseguente danno erariale dolosamente occultato dai presunti responsabili attraverso gli artifici e raggiri dettagliatamente descritti.

In conclusione, è stata chiesta la condanna al pagamento a favore dell'erario regionale, segnatamente ARGEA, della somma di euro 138.435,48, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

In data 16.01.2024, a seguito della regolarizzazione del deposito del mandato defensionale, è stata reiterata la costituzione in giudizio, a ministero di avvocato, del convenuto nella duplice veste, contrastando le argomentazioni avversarie sulla base degli elementi di seguito riportati.

In via preliminare, è stata eccepita la nullità della citazione per genericità, poiché in nessuna parte sarebbero state specificate le modalità e le tempistiche della concreta realizzazione dei lavori in economia da parte dell'interessato, essendo stata quest'ultima condizione semplicemente ipotizzata o data per ammessa senza alcuna prova. Per altro, la descrizione dei comportamenti violati sarebbe affidata al mero rinvio alla comunicazione di notizia di reato redatta dalla Guardia di finanza, che non sarebbe ammissibile laddove si tratti di atti che per la loro validità devono essere redatti in forma chiara e specifica. La mancata indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero state tenute le condotte contestate non consentirebbe alla parte di fornire elementi probatori contrari a quelli attinti dalla pubblica accusa dall'istruttoria (*non dal dibattimento*) penale. Ciò riguarderebbe, in particolare, l'addebitata costruzione delle opere di recinzione in proprio, in cui la citazione sarebbe generica ed indeterminata.

È stata altresì obiettata l'insussistenza del danno erariale, atteso che dagli atti si evincerebbe che gli obiettivi della misura sono stati ampiamente raggiunti e che gli interventi finanziati, nella loro materialità, sono stati tutti eseguiti, accettati ed asseverati dall'Ente, senza alcun rilievo. Infatti, i lavori programmati e ammessi a finanziamento sono stati collaudati dalla P.A., che ha provveduto alla liquidazione della misura d'aiuto previo esame delle singole fatture, per verificare la corrispondenza tra le opere e il progetto, nonché tra gli importi concessi e i costi effettivi. Per di più, sarebbero state incluse nel danno azionato anche le somme riferite a prestazioni che in nessun caso potrebbero essere ricomprese nelle lavorazioni in economia. D'altro canto, non sarebbe

stato considerato che lo stesso bando (art. 11) ammette la possibilità di realizzare le opere in proprio, ponendo il solo limite dell'utile d'impresa, nel cui ammontare dovrebbe al più essere circoscritto l'oggetto dell'attuale azione.

Sempre in via preliminare, è stata riproposta l'eccezione di prescrizione, sottolineando che l'ultimo pagamento è stato autorizzato con determinazione n. 11874 del 29.12.2015 e la tentata notifica dell'invito a dedurre (nemmeno andata a buon fine) è stata effettuata il 6 ottobre 2022. Non sussisterebbe nel caso di specie alcun occultamento doloso, essendo stati tutti gli elementi in fatto nella disponibilità dell'amministrazione procedente già al momento dell'istruzione della pratica, in una fase antecedente alla liquidazione del beneficio. Del resto, la stessa Guardia di Finanza ha dato atto, nel suo verbale di constatazione, che il termine quinquennale per l'applicazione della sanzione amministrativa è decorso e la relativa sanzione prescritta.

Le censure formulate nel merito attengono ai punti di seguito illustrati.

1) Carenza di prova.

A fronte della documentazione, prodotta dal Talanas, in sede di rendicontazione, a dimostrazione degli interventi attuati, nonché dell'inerenza della spesa e della sua riferibilità temporale all'esecuzione del progetto finanziato, sarebbe spettato alla Procura fornire la rigorosa prova contraria, che invece non sarebbe rinvenibile agli atti.

Non vi sarebbe alcuna evidenza idonea a escludere che i lavori siano stati eseguiti dalla ditta Maria Franca Canalis, che si sarebbe avvalsa della collaborazione del padre e del marito, come risulterebbe dal verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. del 14 aprile 2021; né vi sarebbero

prove sulla costruzione delle recinzioni personalmente da parte della ditta Dionigi Talanas, il quale, sentito dalla Guardia di Finanza, avrebbe fornito i dovuti chiarimenti, senza che siano stati presi in considerazione. In definitiva, la circostanza addebitata alla ditta Talanas, di aver svolto lavori in economia, ossia quelli disciplinati dall'art. 31 del d.l. 69 del 2013, convertito con l. 98 del 2013 e s.m.i., e quindi "senza ricorso ad imprese", non sarebbe supportata da nessuna emergenza dimostrativa da parte della stessa Guardia di Finanza, trattandosi di una semplice congettura o ipotesi.

La più rigorosa giurisprudenza di questa Corte avrebbe ampiamente chiarito come, ai fini del valore probatorio, l'attività investigativa esperita dalle forze di Polizia debba essere corroborata da specifici documenti e atti pubblicistici o deposizioni a sommarie informazioni che nella specie non sussisterebbero, avuto particolare riferimento alla prospettata realizzazione delle opere in proprio da parte dell'impresa beneficiaria.

Del tutto marginali ed irrilevanti, infine, si appaleserebbero gli altri elementi di "sospetto" in ordine agli acquisti presso la Edilfer, che sarebbero stati effettuati in epoca successiva alle fatture di esecuzione delle prestazioni, e ciò sia per un qualche mero disallineamento contabile e sia perché lo stesso Talanas avrebbe a sua volta eseguito una recinzione per altra impresa, in disparte ogni considerazione sull'esiguità della cifra in oggetto, pari a circa 3.000,00 euro.

2. Sull'importo del danno risarcibile.

In ogni caso, l'entità del pregiudizio per cui si domanda il risarcimento sarebbe eccessiva ed errata, poiché vi sarebbero agli atti fatture ammesse a

finanziamento, elencate nella memoria, che non potrebbero essere poste in relazione a quelle oggetto delle ipotesi accusatorie e i cui importi andrebbero sicuramente decurtati.

3. Sulla determinazione del danno sotto diverso profilo e in subordine sulla sussistenza della *compensatio lucri cum damno*.

La Procura regionale, nella determinazione del preteso danno risarcibile, non terrebbe conto del completamento delle iniziative collaudate dall'amministrazione, con conseguente raggiungimento degli obiettivi riconducibili alla misura comunitaria e alle finalità del bando. Nel richiamare sullo specifico aspetto giurisprudenza della Corte dei Conti, in ordine alla regola dei vantaggi conseguiti di cui all'art. 1, comma 1-bis, della l. 20 del 1994, è stata comunque invocata l'applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, proprio in ragione dell'attuazione dell'investimento.

4. Errata individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale, in violazione dell'art. 86 comma 2 lett. D).

Il contributo in discussione, essendo stato corrisposto dall'AGEA, quale organismo pagatore nazionale competente al tempo per l'erogazione delle misure di aiuto, non potrebbe essere oggetto di reintegrazione risarcitoria a favore dell'ARGEA, come chiesto nell'atto di citazione, che sarebbe pertanto non accoglibile. Infatti, a partire dal 16.10.2020, la struttura regionale è divenuta organismo pagatore per la Sardegna, in luogo dell'AGEA, sulla base di uno schema di accordo nel quale è specificato che resta in carico dell'istituto nazionale la gestione di tutte le domande presentate prima della predetta data

(fra le quali anche quella oggetto di causa).

La questione prospettata avrebbe rilevanza anche nell'interesse del convenuto, se si guarda alle conseguenze di una potenziale presenza di una sentenza (titolo esecutivo), che dispone il pagamento a favore di un ente, come disciplinato dagli articoli 213 e 214 c.g.c., e di una contestuale attività di recupero esperita dall'AGEA.

Per risolvere tale contraddizione, l'azione proposta dal Procuratore non potrebbe che essere rigettata, anche a fronte dei meccanismi contabili di regolazione dei flussi finanziari di rimborso delle somme a valere sui fondi comunitari tra gli Organismi pagatori e l'Unione europea.

Nell'interesse di Dionigi Talanas e della omonima Ditta, è stato dunque concluso perché, in via pregiudiziale, l'azione proposta dalla Procura Regionale sia dichiarata improponibile, inammissibile o comunque nulla, in accoglimento dell'eccezione di genericità e di indeterminatezza. Nel merito, è stato chiesto il rigetto, per le ragioni enumerate nella memoria. È stata altresì domandata, in subordine, la riduzione della somma pretesa, anche in relazione alla *utilitas* conseguita, per avere i convenuti raggiunto gli obiettivi pubblici prefissati o comunque ritenendo per tale importo la totale *compensatio lucri cum damno*. Con vittoria di spese.

All'udienza del 14 febbraio 2024, il Pubblico Ministero ha insistito nelle conclusioni rassegnate in atti e, richiamando la giurisprudenza di questa Sezione sulla rilevanza della corretta individuazione del soggetto danneggiato ai fini della validità dell'atto di citazione, ha precisato che l'indicazione di ARGEA in luogo di AGEA deriva da un mero refuso. Nell'interesse del

convenuto, l'Avv. Margelli ha ribadito le difese esposte nell'atto di costituzione, rimarcando, in particolare, la carenza di prova in ordine alla realizzazione delle opere direttamente da parte dell'interessato e l'incidenza dell'errata individuazione del soggetto danneggiato, da cui deriverebbe l'assenza di legittimazione attiva per la riscossione del credito per il pregiudizio patito.

DIRITTO

Il Collegio - nella delibazione della causa - intende procedere secondo la progressione logica dei temi da trattare come individuata dall'art. 101 del c.g.c., che chiede prioritariamente la disamina delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio, che precedono necessariamente il merito.

1. È stata in primo luogo eccepita la nullità della citazione, per genericità della stessa. Nella tesi difensiva, l'atto sarebbe carente degli essenziali requisiti di chiarezza e di specificità quanto alla condotta addebitata al convenuto, non essendo stati delineati né i tempi né le modalità in cui si sarebbero consumati i fatti in contestazione, costituiti dalla realizzazione in economia dei lavori di recinzione dei terreni agricoli, oggetto del finanziamento pubblico. Secondo l'interessato, tanto non potrebbe rinvenirsi neppure nel rapporto informativo della Guardia di Finanza, al quale sarebbe stato fatto inammissibilmente rinvio, anche in ragione del limitato valore dimostrativo degli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria, aventi natura meramente indiziaria, necessitando, per il loro utilizzo processuale, di ulteriori dati di concordanza e di verosimiglianza, che nel caso non sussisterebbero.

L'assunto, che coinvolge profili che lambiscono i rilevati aspetti probatori, non può essere condiviso e, pertanto, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio non può trovare accoglimento.

È consolidato l'orientamento espresso da questa Sezione in materia, proprio con riferimento a fattispecie analoghe a quella in trattazione; a tali precedenti occorre fare riferimento per identità delle questioni affrontate (ex multis, Sez. giurisdizionale per la Sardegna sentenza n. 180 del 2022).

Per quanto di rilievo ai presenti fini, a mente dell'articolo 86, comma 6, c.g.c., la citazione è nulla se mancano gli elementi di cui al comma 2, lettera c), ovvero *l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione*, e lettera e), e dunque *l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*.

È stato già chiarito, in linea con la giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione, maturata con riguardo all'omologo art. 164, comma 4, c.p.c., che tale grave conseguenza possa essere riconosciuta solo se nella stesura vi sia assoluta omissione o incertezza dell'oggetto, oppure quando vi sia carente descrizione dei fatti sui quali si fonda l'azione, imprescindibili per porre il soggetto chiamato nelle condizioni di approntare le proprie difese (Cass. civ., SS. UU. n. 8077 del 2012, Sez. I n. 13448 del 2011).

In direzione conforme si registrano anche le pronunce del giudice contabile, con la specificazione che l'atto di *citazione è affetto da nullità per i vizi della editio actionis, soltanto se questi compromettono la garanzia di un compiuto diritto di difesa, in quanto privo dei contenuti indispensabili per determinare*

l'oggetto (petitum mediato e immediato) e le ragioni di fatto (causa petendi), e sia come tale inidoneo a dare contezza del thema decidendum (Sez. II App. 219 del 2022 che richiama, tra le altre, Sez. II App. 148 del 2020; Sez. I App. n 58 del 2018; Sez. III App. 296 del 2016).

Così delineati i tratti su cui si basa la prospettata questione di nullità, è opportuno premettere che i profili della specificità e della completezza devono essere tenuti distinti da quelli inerenti alla idoneità del corredo probatorio allegato a sostegno della pretesa erariale, appartenendo le due tematiche a differenti sfere di valutazione del giudice, da affrontare in via graduata, atteso che l'una concerne la valida instaurazione del giudizio, l'altra la fondatezza della domanda nel contesto del processo di cognizione sui fatti di causa.

Alla stregua di quanto osservato, ad avviso del Collegio, non ricorrono i presupposti perché la citazione possa ritenersi viziata da nullità, non essendo né generica, né indeterminata, nei termini sopra evidenziati.

Per altro, non potrebbe pervenirsi all'esito postulato dalla difesa neppure considerando che nel medesimo atto introduttivo sono stati operati alcuni rinvii alla comunicazione della notizia di reato (C.N.R.), trasmessa dalla Guardia di Finanza a corredo della segnalazione di danno; infatti, oltre a essere stati individuati il *petitum* e la *causa petendi*, sono stati dettagliatamente riportati gli elementi di prova acquisiti ovvero ne è stata, comunque, fatta puntuale menzione con riferimento ai documenti rinvenuti in sede investigativa (in questo senso, Sez. II App. n. 143 del 2021).

Sempre anche ai fini dimostrativi, per parte convenuta, mancherebbe altresì la precisa individuazione – quanto a circostanze e modalità - della condotta

ascritta, ovvero la realizzazione in proprio delle recinzioni oggetto dell'investimento produttivo, e ciò sarebbe preclusivo della possibilità di fornire la prova contraria.

Tale argomentazione, nel sottintendere la contestazione della fondatezza della domanda accusatoria, aspetto che dovrà essere valutato in sede di merito, appare comunque non conferente rispetto alla invocata nullità della citazione, non presentando la vicenda descritta dalla Procura erariale i contorni indefiniti prospettati.

Invero, nella fattispecie esaminata - avuto riguardo sia all'invito a dedurre sia all'atto di citazione - emergono con chiarezza i comportamenti imputati all'agente (indebita fruizione di fondi pubblici, per complessivi 138.435,48 euro), il titolo per il quale sono stati posti in essere (percettore di aiuti in agricoltura, nell'ambito del "*Programma di Sviluppo Rurale*" della Regione Sardegna 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole) e, infine, gli elementi che costituiscono le ragioni della domanda (in sintesi, alterata documentazione delle spese effettuate, attraverso utilizzo di fatture finalizzate a rappresentare costi fittizi, allo scopo di superare le limitazioni poste dalla normativa di settore).

Si aggiunga che appare sintomatico dell'osservanza dei rassegnati principi di validità dell'atto, come sanciti nella uniforme giurisprudenza sopra riportata, che il convenuto sia stato messo in grado di spiegare - e abbia svolto - le proprie difese, in forma ampia e articolata, dando implicitamente mostra dell'assenza delle carenze contenutistiche denunciate (negli stessi termini Sez. giurisd. Sardegna sentenze nn. 180 e 229 del 2022).

Per quanto premesso e considerato, l'eccezione di nullità della citazione non può essere accolta.

2. È stata opposta dall'interessato l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa nei suoi confronti, essendo decorso più di un quinquennio dall'ultima liquidazione delle contribuzioni, risalente al 29.12.2015, rispetto al tentativo di notifica dell'invito a dedurre in data 06.10.2022. Nel caso di specie, non sarebbe infatti configurabile alcun occultamento doloso del danno, essendo tutti gli elementi di fatto nella piena disponibilità dell'organismo erogatore già nella fase istruttoria, e dunque in un momento antecedente all'accredito del beneficio. Inoltre, la stessa Guardia di Finanza non avrebbe potuto che constatare, nei propri atti, la maturazione del termine prescrizione per l'applicazione della sanzione amministrativa.

Le argomentazioni formulate non possono essere favorevolmente scrutinate, per le ragioni che si illustrano.

È noto che l'art. 1, comma 2, della l. 20 del 1994, in materia di responsabilità erariale, dispone che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla verifica del fatto lesivo o, nel caso in cui sia rimasto dolosamente celato, dalla data della sua scoperta.

La chiarezza della norma non consente di indugiare sotto il profilo interpretativo, se non per quanto concerne l'individuazione del tempo di consumazione dell'evento pregiudizievole – in coincidenza con la diminuzione patrimoniale - nonché delle cause impeditive della sua conoscibilità, su un piano oggettivo, da parte del soggetto danneggiato, alla quale è per regola ancorato l'*exordium praescriptionis*.

Nell'episodio in trattazione, viene in rilievo la manifestata esigenza ermeneutica, dovendosi vagliare se, secondo quanto prospettato dalla Procura procedente, vi siano i presupposti di un occultamento del danno, riconducibile al convenuto, che ne abbia obiettivamente ostacolato la cognizione.

Su tale versante, per inquadrare correttamente la vicenda, occorre premettere che la stessa è caratterizzata da una condotta attiva dell'interessato, per quanto concerne l'utilizzo di titoli di spesa e il rilascio di dichiarazioni dirette a documentare i lavori, oggetto del finanziamento, eseguiti con modalità diverse da quelle rappresentate e a costi inferiori rispetto a quelli effettivi, come meglio chiarito in seguito.

A fronte del quadro apparentemente regolare, risultante dagli atti esibiti all'Ente competente da parte del beneficiario, è stato possibile far emergere gli illeciti contestati solo con le capillari indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale acceso presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, come rassegnate nella C.N.R. del 17 maggio 2021 (n. 83390), trasmessa alla Procura erariale con segnalazione di danno del 30.11.2021 (prot. 0197837/2021).

Attraverso le approfondite investigazioni è, infatti, venuta alla luce una complessa rete di rapporti tra varie aziende agricole destinatarie dei contributi in discorso, caratterizzata dall'emissione, le une a favore delle altre, in qualità di committenti e di fornitori, di fatture volte ad attestare l'avvenuta esecuzione delle recinzioni relative ai terreni interessati dal sostegno economico. Altrettanto si rinviene per quanto riguarda le transazioni finanziarie connesse a tali opere, essendo stato verificato solo tramite accertamenti bancari che le

somme che risultavano pagate per la realizzazione dei lavori pervenivano, mediante plurime movimentazioni, nuovamente nella disponibilità di ciascun titolare, neutralizzando di fatto l'avvenuta remunerazione delle prestazioni oggetto di agevolazione.

Dette risultanze depongono in modo univoco per la non rilevanza immediata del danno, con la conseguenza che l'esordio della prescrizione, a tenore dell'articolo 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994, non possa che decorrere dalla scoperta del fatto pregiudizievole, ovvero dal momento in cui sono stati disvelati i comportamenti antigiusuridici, non potendosi individuare quale *dies a quo* la data di effettivo accredito dei contributi (in questo senso, per una fattispecie analoga, da ultimo, Sez. I App. n. 11 del 2024).

In proposito, in sintonia con la uniforme giurisprudenza contabile, è pertanto sufficiente ribadire che *...il "doloso occultamento" deve considerarsi situazione rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice posta in essere dal debitore), ma obiettivamente ... a cagione dell'impossibilità per l'amministrazione di conoscere il fatto causativo di nocimento e, quindi, di azionarlo ex art. 2935 c.c. (Sez. II App. sentenza n. 371 del 2022).*

Nel caso di specie è incontestabile, date le condotte dissimulatrici poste in essere dal convenuto, che l'Ente non potesse avvedersi degli espedienti utilizzati, anche ponendo in essere un riscontro di rito sulla documentazione prodotta, in quanto non si sarebbero potuti individuare gli elementi di fittizietà che solo articolate metodiche di accertamento ispettivo, prima tra tutte quella basata sugli incroci dei dati bancari e sugli spostamenti dei fondi a valere sui

conti dei soggetti coinvolti, hanno consentito di fare affiorare.

Ciò precisato, la data del decorso del termine di prescrizione non può che essere ancorata al rapporto conclusivo delle indagini della Guardia di Finanza, trasmesso alla Procura regionale il 30 novembre 2021, con il quale è stata fornita una ricostruzione qualificata delle illiceità accertate, con la descrizione delle circostanze che hanno consentito l'indebito conseguimento delle pubbliche contribuzioni; quindi, l'azione è senz'altro tempestiva, essendo la notifica dell'invito a dedurre intervenuta entro il quinquennio (ai sensi del 140 c.p.c., con spedizione in data 12.10.2022 della raccomandata contenente l'avviso per Dionigi Talanas e per la omonima Ditta e per quest'ultima ritirata in data 21.10.2022).

Concludendo sul punto, pertanto, l'eccezione formulata dalla parte deve essere respinta.

3. Passando al merito della causa, nell'ambito del quale può essere affrontata la questione posta dal convenuto anche in via preliminare, sulla insussistenza di qualunque pregiudizio, il Collegio reputa che l'azione promossa dalla Procura regionale sia fondata per le ragioni che seguono.

Costituisce presupposto indefettibile della fattispecie la realizzazione di un ingiusto danno alle risorse collettive, in corrispondenza della indebita fruizione, da parte dell'interessato, di provvidenze economiche a valere sui finanziamenti del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale). Sotto questo aspetto, Talanas ha eccepito che non sia dato rinvenire, nelle contestazioni mosse dalla Procura contabile, tale fattore, in quanto tutti gli interventi agevolati sarebbero stati eseguiti, controllati e collaudati

dall'Amministrazione e, pertanto, non si sarebbe verificato alcuno sviamento delle pubbliche finanze, condizione richiesta perché possa essere riconosciuta la competenza a giudicare di questa Corte nei confronti del privato. La questione, per come formulata, è volta essenzialmente a contrastare il profilo oggettivo della vicenda, ovvero che sia stato provocato un evento lesivo a carico dell'erario. Sebbene sia stata accennata la tematica del difetto di potere giurisdizionale, già rilevata in sede di risposta all'invito a dedurre, la stessa tuttavia non è stata riproposta in questa fase e può dunque ritenersi superata, tenuto anche conto di quanto evidenziato sul punto nella stessa citazione, come sopra riportato, da parte del Pubblico Ministero, e delle considerazioni espresse da questa Corte in analoghe vicende (*ex multis*, Sez. giurisdizionale Sardegna sentenza n. 180 del 2022, nella quale è stata rimarcata l'assoluta indipendenza tra il giudizio erariale e le iniziative eventualmente assunte in via giudiziale o amministrativa dall'Amministrazione danneggiata, le quali non possono determinare alcuna interferenza sulla causa incardinata presso la Magistratura contabile, nel senso della sua inibizione).

Sempre con riferimento alla componente di danno, ne è stata altresì contestata la quantificazione, adducendo che andrebbero decurtati dal totale gli importi relativi a fatture estranee alle verifiche della Guardia di Finanza e aventi a oggetto forniture differenti rispetto ai lavori inerenti alle recinzioni. Per altro verso, inoltre, per il convenuto, come detto, dovrebbe tenersi conto del raggiungimento degli obiettivi riconducibili alla misura comunitaria, non potendo esservi equiparazione, secondo alcuni pronunciamenti di questa Corte, richiamati nella memoria, tra il nocumento all'erario e l'ammontare

complessivo del finanziamento, in caso di parziale realizzazione dell'opera, e ciò anche in applicazione il principio della *compensatio lucri cum damno*.

Le distinte prospettazioni sono suscettibili di essere affrontate congiuntamente, poiché convergono sull'unitaria questione della sussistenza, nella fattispecie, di un pubblico pregiudizio e della sua entità.

Alla luce dell'articolato quadro probatorio posto a sostegno dell'azione, il Collegio reputa che nella vicenda ricorrano tutti i presupposti perché l'intera erogazione disposta a favore del convenuto costituisca danno risarcibile.

In proposito, non è superfluo ribadire, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, che il destinatario di fondi erariali che, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma determinato dalla P.A., al cui compimento è chiamato a concorrere con l'atto di assegnazione, e ciò sia tale da produrre una frustrazione delle finalità prefissate per legge alle quali la contribuzione è rivolta, esso realizza un aggravio a carico delle risorse collettive del quale deve rispondere dinanzi al giudice contabile (Cass. Sez. Un. nn. 5019 del 2010 e 296 del 2013).

Nelle evenienze quale quella in esame, in cui l'intervento produttivo risulta cofinanziato con mezzi di provenienza statale o regionale e capitali privati, è stato altresì affermato che in caso di alterazione del piano concordato, che determina uno spostamento del peso economico in danno dell'erario, con corrispondente illegittimo vantaggio per il soggetto beneficiario, è escluso che la sua realizzazione ...*ottenuta in siffatta maniera, possa essere valorizzata alla stregua di un adempimento della prestazione attesa ... o, in alternativa, quale dimostrazione di utilità pubblica comunque conseguita, idonea a elidere,*

in tutto o in parte, il documento arrecato...(Sez. giurisdizionale Sardegna sentenza n. 1243 del 2009, richiamata anche nella sentenza n. 74 del 2021).

In linea con il principio ricordato, la stessa Procura ha correttamente evidenziato che, attraverso le condotte *contra legem* serbate dal convenuto, è stato ottenuto dal medesimo di sottrarsi all'obbligo di compartecipazione all'investimento approvato, come stabilito dal bando attuativo della Misura 121 in parola e delineato nello stesso Business plan allegato alla domanda; così operando, ha dato luogo a una illecita percezione dei pubblici ausili a fronte di spese giustificate da titoli attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, a prescindere dalla circostanza che il percettore abbia altrimenti provveduto all'attuazione dell'iniziativa.

E' stato riconosciuto da questa Sezione che l'agevolazione, in simili situazioni, deve intendersi indebitamente corrisposta, a nulla rilevando l'esecuzione del progetto finanziato, poiché l'attribuzione della sovvenzione presuppone che i costi ai quali si riferisce siano reali ed effettivi, spettando altresì al destinatario darne conto in maniera rigorosa, in guisa che l'Amministrazione possa verificare la corrispondenza tra gli oneri che risultano sostenuti sulla base degli atti prodotti e quelli concretamente affrontati. Diversamente opinando, la stessa *ratio* della provvidenza economica sarebbe snaturata, determinandosi il completo sviamento delle risorse dagli impieghi ai quali erano preordinate, in contrasto con gli obiettivi di natura pubblica a essa sottesi (*ex multis*, Sez. giurisdizionale Sardegna sentenza n. 74 del 2022).

In tale ottica, l'ultimazione dell'iniziativa autorizzata, dedotta dalla parte, non costituisce elemento idoneo a eliminare il torto subito dall'erario, atteso

che l'esibizione di documentazione non rispondente alla realtà verificata è comunque impeditiva dell'accesso alle pubbliche contribuzioni, proprio a causa della violazione del rapporto di servizio instaurato con l'Amministrazione concedente, da cui deriva l'obbligo di utilizzo dei benefici accordati verso gli scopi e con le modalità imposti dalla norma.

In proposito, deve sottolinearsi che a mente dell'articolo 11 del Bando attuativo della Misura 121 sono chiaramente delineate sia le condizioni per la liquidazione delle quote di finanziamento sia, a tale fine, le forme di rendicontazione dei costi, prescrivendo che *le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a "pagamenti effettuati" comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di una fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.*

Alla stregua di quanto sinora evidenziato, risulta altresì irrilevante che una quota delle spese non sia riferita alle lavorazioni relative alle recinzioni, per le quali sono state rinvenute le anomalie sopra descritte. Infatti, nell'osservare come gli importi indicati nel Business plan e riportati in sede di consuntivo si riferiscono in misura prevalente alle opere in parola (137.734,20 euro, rispetto a 230.725,80 euro della spesa sostenuta e a 138.435,48 del contributo ottenuto), non può che ribadirsi che l'iniziativa programmata è costituita da un insieme di interventi necessariamente coordinati e tra loro non scindibili, allorquando

il conseguimento del contributo, complessivamente calcolato, sia frutto di azioni poste in essere dal beneficiario in contrasto con le condizioni prescritte per il corretto e regolare utilizzo delle risorse pubbliche.

Inoltre, nel contesto riscontrato, appare del tutto ininfluyente ai fini della responsabilità del convenuto che il medesimo art. 11 del citato bando, a determinate condizioni, nel caso assenti, consenta al richiedente di eseguire i lavori in economia, in quanto, a prescindere dalla circostanza che tale aspetto risulti o meno provato, detta tipologia di prestazione avrebbe dovuto essere, oltre che preventivamente dichiarata, attuata esclusivamente in favore della propria azienda, nel rispetto di precisi limiti fissati dal bando; inoltre, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica verifica da parte dell'Ente, sia in sede istruttoria, sia in fase di accertamento finale, anche per la determinazione del minore contributo spettante.

Da ultimo, sempre con riferimento al pregiudizio erariale, oggetto di espressa confutazione difensiva, ad avviso del Collegio, è da escludere che nella vicenda possa trovare applicazione la *compensatio lucri cum damno*, invocata dall'interessato, poiché - come detto - a causa del contegno dal medesimo tenuto è risultato irrimediabilmente compromesso l'equilibrio fissato tra le risorse finanziarie pubbliche e private, essendo stati oggetto di rendicontazione costi superiori rispetto a quelli sopportati; ne discende che le operazioni poste in essere dalla parte hanno generato benefici solamente a proprio favore, avendo potuto disporre di un'erogazione maggiore rispetto alla spesa assunta, senza che, all'opposto, possa essere individuata alcuna *utilitas* per l'erario. Per altro, a tutto concedere, non sarebbe neppure ravvisabile il

presupposto al quale, per uniforme giurisprudenza, è subordinato il ricorso al meccanismo compensatorio, difettando l'identità del fatto genetico, produttivo sia del danno e sia dei presunti vantaggi. Infatti, come riconosciuto dalle Sezioni Riunite di questa Corte, *lucrum* e *damnum* si possono neutralizzare tra loro in quanto intervenienti sullo stesso patrimonio e, d'altro canto, l'utilità deve trovare corrispondenza nei fini istituzionali dell'amministrazione che se ne appropria, fattori questi del tutto carenti nel caso di specie (SS.RR. sentenza n. 24 del 2020; Sez. giurisdizionale Sardegna, sentenze nn. 77 e 180 del 2022).

Ciò chiarito, vanno ora affrontati i profili propriamente inerenti alla condotta illecita imputata dalla Procura regionale al convenuto, a titolo di dolo, essenzialmente incentrata sulla produzione di documentazione fittizia al fine di conseguire le quote di agevolazione.

Per tale aspetto, viene all'attenzione del Collegio principalmente l'idoneità probatoria degli atti e delle notizie acquisiti tramite gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, in quanto messa in discussione dalla parte, sia perché pur essendo stati raccolti in sede di indagini penali non hanno ancora subito l'esame dibattimentale nella relativa sede processuale, sia in quanto i fatti documentati, con fatture e bonifici, ma anche con verifiche e collaudi dell'Ente erogatore, non risulterebbero contrastati da emergenze che ne smentiscano efficacemente i contenuti.

Per il primo punto, non può che ribadirsi quanto ripetutamente affermato da questa Sezione, ovvero che ... *tutto il materiale utile per la compiuta conoscenza dei fatti relativi alla controversia, comunque acquisito, anche in sede di indagini preliminari e relativa istruttoria, e naturalmente di processo*

penale, deve e può divenire oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorre, ex articolo 116 del C.P.C., alla formazione del libero convincimento sull'esistenza o meno del danno e delle conseguenti responsabilità amministrative e contabili ... potendo l'ufficio decidente legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e nei termini in cui non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo...(Sez. giurisdizionale Sardegna, sentenza n. 180 del 2022 e giurisprudenza ivi richiamata).

Fatte queste precisazioni, il quadro conoscitivo scaturito dagli atti appare circostanziato e univocamente conducente alle ricostruzioni prospettate dal Requirente, il cui impianto accusatorio risulta, pertanto, pienamente fondato.

Dalla comparazione tra la realtà appurata in sede investigativa e i documenti prodotti ai fini della erogazione del contributo sono emerse gravi irregolarità, come descritte dettagliatamente nel rapporto informativo della Guardia di Finanza e ampiamente ponderate dal Pubblico Ministero, che si sono sostanziate nell'utilizzo di un apparato documentale riferito a prestazioni rivelatesi insussistenti, funzionale al buon esito del finanziamento.

Rispetto a tali conclusioni, alle quali si perviene alla luce degli innumerevoli indizi inequivoci e concordanti, non è stato fornito dal convenuto alcun elemento che consenta una diversa visuale nel vagliare gli accadimenti.

Dalle allegazioni, si coglie, invece, la complessa rete di rapporti commerciali e finanziari intercorrenti tra l'interessato, il soggetto emittente le fatture utilizzate per giustificare i costi delle recinzioni (ovvero la ditta

Canalis), e altre aziende, destinatarie a loro volta di titoli fiscali rilasciati dal Talanas, aventi a oggetto le medesime lavorazioni, in corrispondenza, quanto ad ammontare e a tempistiche, con quelli ottenuti dalla ditta Canalis.

D'altro canto, detto scambio di documentazione, volta a comprovare la spesa, risulta accompagnato da flussi di denaro, anch'essi tesi a dimostrare l'effettivo pagamento dei lavori, posti nel nulla tramite l'effettuazione di bonifici reciproci tra i vari protagonisti – in veste ora di committenti ora di fornitori – dell'articolata vicenda.

A sostegno di tale ricostruzione depone la circostanza che la stessa impresa Canalis Maria Franca, esercente attività agricola, non risulta svolgesse prestazioni di tipo edile, né che fosse dotata di dipendenti e di mezzi per tale scopo; inoltre, sarebbe oltremodo irragionevole che il Talanas avesse affidato la realizzazione delle chiudende dei propri terreni a detto soggetto, per poi procedere, nel medesimo arco di tempo, a effettuare le stesse lavorazioni a favore di terzi, a loro volta implicati nei fatti, anche con riguardo alle movimentazioni finanziarie sopra rilevate.

Per quanto delineato, il confronto tra le fatture intestate alla Ditta Canalis a favore di Talanas per un totale di euro 116.411,02 (fatture n. 7, 8, 11, 12, 14, 15, 20, 27 e 31 del 2015, della Ditta Canalis) e quelle contemporaneamente dalla stessa ricevute da altre aziende (Sechi e Brundu), per un ammontare analogo, nonché quelle emesse dall'odierno convenuto a favore di quest'ultima e di altri operatori agricoli, per un totale di 116.705,72, rende plasticamente evidente il collegamento sussistente sia nel rilascio dei titoli di spesa per la stessa tipologia di prestazioni e sia dei relativi passaggi finanziari, che

presentano caratteristiche simili, come descritti dettagliatamente nel rapporto informativo della Guardia di Finanza e risultanti dall'estratto del conto postale facente capo al convenuto.

In definitiva, alla luce delle dimostrazioni in atti, le censure sollevate dalla difesa devono essere tutte disattese.

Deve concludersi, in sostanza, che dal compendio probatorio emerga con ragionevole certezza che Dionigi Talanas (anche per conto della propria ditta), avvalendosi di fatture emesse in riferimento ad attività risultate inesistenti e contando su una articolata rete di rapporti negoziali e finanziari con altre imprese, ha conseguito indebitamente i contributi in contestazione.

Dagli accadimenti descritti si evince altresì che l'utilizzo da parte del medesimo del complesso sistema di attestazioni e di esposizione di costi, in sede di rendicontazione finale dell'investimento approvato da ARGEA, sia stato contrassegnato dalla piena consapevolezza della divergenza tra la situazione di fatto e quella rappresentata all'Ente finanziatore.

Dalla dinamica della condotta, come sopra tratteggiata, è indubbio che il comportamento del convenuto debba essere qualificato come doloso, avendo egli volontariamente e scientemente esibito titoli di spesa oggettivamente non rispondenti alla realtà verificata, come comprovato dagli stessi accertamenti bancari, decisivi al fine di dimostrare che la liquidazione dei corrispettivi, per giustificare i costi sostenuti, fosse frutto di simulazione.

Ciò precisato, non può pertanto dubitarsi che l'erogazione dei fondi pubblici sia stata ottenuta in patente violazione dei presupposti che il legislatore (comunitario e nazionale) pone in modo chiaro e inequivoco, i quali, nel caso

trattato, sono rimasti consapevolmente inosservati da parte del soggetto incaricato dell'attuazione del programma d'investimento.

In definitiva, Dionigi Talanas e la omonima ditta individuale devono essere condannati in solido, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quiquies*, della legge n. 20 del 1994, a risarcire l'AGEA, designato quale Organismo pagatore nelle varie Determine di liquidazione riguardanti il finanziamento (n. 0003355 del 21.05.2015 e n. 011874 del 29.12.2015), allegate agli atti, per il pregiudizio arrecato all'erario, pari a 138.435,48 euro, causalmente riconducibile al proprio intenzionale comportamento, come sopra descritto.

Sul punto, il Collegio, infatti, ritiene agevolmente superabili le obiezioni mosse dalla parte circa l'erronea individuazione del soggetto danneggiato, identificato in ARGEA, anziché in AGEA, da cui dovrebbe derivare il rigetto dell'azione, a fronte della netta separazione tra i sistemi contabili dei due Enti e del pericolo di duplicazione nella riscossione delle somme.

Invero, nel prendere atto che la Procura erariale in occasione della pubblica udienza ha segnalato che l'indicazione di ARGEA sarebbe frutto di un mero rifiuto, nel caso di specie, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi che *...la domanda possa considerarsi emendata da un quid novi idoneo ad alterare i termini del contraddittorio sostanziale e processuale precedentemente instaurato, atteso peraltro che, a norma dell'art.86, comma 2, lett. d) c.g.c., è sì richiesta tra i contenuti dell'atto di citazione anche "l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale", ma senza che, però, sia stata dalla stessa norma prevista alcuna conseguenza in termini di nullità e/o*

di inammissibilità della citazione per il caso in cui l'indicazione dovesse difettare o sia stata effettuata con la individuazione erranea del soggetto titolato a ricevere il risarcimento (in questi termini Sez. II App n. 588 del 2022).

Sull'ammontare di cui alla condanna, come sopra stabilito, è dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dai singoli pagamenti ricevuti fino alla pubblicazione della presente sentenza, dalla cui data sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese di giudizio, ex art. 31, comma 5, c.g.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna- definitivamente pronunciando, condanna in solido Dionigi Talanas e la Ditta individuale Dionigi Talanas, a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario, e segnatamente dell'AGEA, quale Organismo Pagatore, la somma di 138.435,48 euro (centotrentottomilaquattrocentotrentacinque/48 euro), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione.

Condanna altresì il convenuto al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali della presente fase di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 503,79 (diconsi euro cinquecentotre/79).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari, all'esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonietta Bussi
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Donata Cabras
(f.to digitalmente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/04/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus
f.to digitalmente